N. R.G. 18/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto	Presidente
Dott.ssa Roberta Brera	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice relatore

DECRETO di inammissibilità del concordato preventivo
Ex art. 47 c. 4 CCI

visto il ricorso per omologa del concordato preventivo depositato da GRUPPO SO.G.ED SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA 02157520061), con sede in Alessandria, Via Pietro Parnisetti 10/12, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo MELCHIONNA;
visto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa società depositato da LINK FINANZIARIA SRL, con l'avv. Sara Favaro;
letto il parere negativo del Commissario sul concordato;
richiamato integralmente il decreto del 25 giugno 2026 di fissazione d'udienza per l'inammissibilità della proposta di concordato, con assegnazione di termine perentorio per eventuali modifiche e integrazioni;
vista la memoria e gli allegati depositati dalla società richiedente il concordato;
visto il verbale dell'udienza del 21 luglio 2026 nel quale:

- la società debitrice ha insistito per l'omologa o per eventuale concessione di ulteriore termine;
- il Commissario giudiziale ha evidenziato il persistere di rilevanti criticità anche a seguito delle integrazioni (come risultanti dal verbale cui si rimanda integralmente);
- il ricorrente per la liquidazione giudiziale ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che il piano concordatario prevede:

- la continuità aziendale indiretta nella vigenza del contratto di affitto di azienda stipulato con GEM 1925 S.r.l.
- il trasferimento del compendio aziendale a GEM 1925 S.r.l. in forza di contratto di cessione già stipulato con effetti traslativi differiti per il corrispettivo di 1.512.000 € con assunzione da parte della società cessionaria di parte delle passività aziendali (per complessivi euro 688.512,89 verso dipendenti e il creditore fondiario Banca d'Asti);
- L'apporto di finanza esterna da parte di Prima srl nella misura di 250.000 € all'omologa, 250.000 € nel corso del quinquennio di esecuzione e 25.000 € quale fondo rischi;
- La garanzia ipotecaria concessa da Maino srl per 525.000 euro;

richiamate le criticità rilevanti in punto inammissibilità indicate nel decreto di fissazione d'udienza del 25.6.2026 che qui si riportano:

per quanto riguarda **la ritualità della proposta**:

- L'assenza di una nuova determina ai sensi dell'articolo 120 bis per il deposito del ricorso con piano concordatario;
- il mancato deposito della documentazione prescritta dall'art. 39 CCI, richiamato dall'art. 87 CCI, e indicata alle pagine 14 e 15 del parere del Commissario;
- l'omessa indicazione, quale contenuto del piano ex art. 87 c1 CCI, degli elementi di cui alle lettere c, e, f, h, i, l, m,n, p (v. pagine 15 e 16 del parere del Commissario);
- la relazione di attestazione ex art. 87 c. 3 cci, di 12 pagine:
 - indica, con riferimento a diverse voci, che le stesse devono essere riallineate o ancora verificate:
 - Il giudizio di veridicità, anche dei debiti erariali e previdenziali, è condizionato ad una necessaria riconciliazione finale (pagina 6);
 - il fondo rischi è indicato come da allineare formalmente come da piano (pagina 11);
 - le spese in prededuzione sono indicate come da coordinare con prospetto finale (pag. 10) e si discostano da quelle indicate nel piano; non paiono poi indicati gli accessori;
 - Non svolge analisi critica dei dati e delle previsioni del piano sia sull'attivo che sul passivo (v. parere del Commissario pag. 20 e 21);
 - Non si indicano le circolarizzazioni o le attività svolte per verificare e attestare la veridicità e la completezza o i criteri adottati di quantificazione;
 - Non sono compiutamente analizzati i costi, comprese le spese straordinarie;
 - Manca l'analisi del business plan e dei flussi di cedente e cessionaria necessari per la valutazione di fattibilità, essendo semplicemente riprodotto il cronoprogramma del piano;
 - Manca un'analisi di sensitività del piano in termini di tenuta dello stesso in caso di variazioni negative, aldilà della formale indicazione del paragrafo a pagina 12 e ciò anche con riferimento ai debiti erariali e contributivi tenuto conto della transazione fiscale;
 - Il raffronto con l'alternativa liquidatoria prevede solo tabelle senza compiute analisi e istruttoria ex art. 84 c. 5- 87 c.1 c) CCI;
- Vi sono incoerenze numeriche tra ricorso proposta piano e relazione di attestazione (pag. 7 del parere);
- manca una compiuta disciplina delle modalità di pagamento dei creditori nelle classi, essendo solo indicata una percentuale senza tempistiche o le modalità di attuazione per ciascuna classe;
- manca una motivata, adeguata e attestata determinazione del valore di liquidazione di cui all'articolo 87 comma 1 lettera c), anche tenuto conto della presenza di immobili e della possibile collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., valore di liquidazione che non consente, conseguentemente, l'adeguata verifica del:
 - rispetto delle regole distributive nel concordato in continuità ai sensi dell'articolo 84 codice della crisi;
 - trattamento non deteriore dei crediti tributari e contributivi rispetto all'alternativa liquidatoria come prescritto dall'articolo 88 comma 4 del codice della crisi;

con riferimento alla **formazione delle classi** (artt. 47 e 85-88 CCI):

- Per la classe 1 - Lavoratori:
 - non si precisa nel ricorso e nel piano se l'accollo del TFR abbia efficacia liberatoria verso la debitrice e come si esplichi la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. , anche tenuto conto che l'art. 4.2 del contratto sub doc. 42 esclude, invece, la liberazione della cedente;
 - Non risultano classati tutti i dipendenti indicati nell'elenco dei creditori sub doc 10, pag. 4, con specifico riferimento a quelli trasferiti a Gem 1925 srl, rispetto ai quali non sono

indicate eventuali tempistiche di pagamento anche tenuto conto che l'accollo non è liberatorio secondo l'art. 4.2 del contratto sopra citato;
 - È previsto il pagamento del dott. Sacchi nella classe 2 nell'anno 1 ma non è esplicitato nulla sulla classe 1 dei lavoratori;
- Non è formata la classe dei fornitori minori prescritta dall'art. 85 c. 3 CCI;
- La Banca di Asti, creditore ipotecario il cui mutuo è oggetto di accollo da parte di Gem 1925 srl, non è inserita in nessuna classe nè è indicata la previsione di pagamento e le relative tempistiche, anche vista l'efficacia differita degli effetti della cessione;
- L'unico componente della classe numero 2, Sergio Sacchi, è il perito che ha redatto la perizia del ramo aziendale depositata sub doc 49, circostanza che, visto anche il pagamento integrale al 100% previsto, avrebbe richiesto una disclosure sull'utilizzabilità della valutazione del perito;
- L'aggregazione in un'unica classe della massa erariale ed in un'altra della massa previdenziale, entrambe con trattamento uniforme al 35%, in assenza di diversificazioni per titolo (es. Iva, ritenute, tributi locali; Inps, Inail etc), rango ed eventuali componenti accessori chirografari non consente di verificare i limiti di cui all'art. 88 c. 4 CCI;

con riferimento alla **non manifesta inidoneità del piano ex art. 47 CCI:**

- Il contratto di cessione del ramo d'azienda prodotto sub doc. 42, contratto sul quale si fonda il piano:
 - prevede un trasferimento differito che pone una serie di criticità e incertezze, indicate a pagina 17 e 18 del parere del Commissario, sugli stessi elementi attivi e passivi del piano;
 - fa riferimento a documenti ulteriori non prodotti;
 - contiene clausole (da 9 a 10) che generano incertezza sullo stesso trasferimento che costituisce il presupposto su cui si fonda il piano, non prevedendo, a titolo esemplificativo, neppure il soggetto tenuto a pagare l'Imu e le spese condominiali nelle more della produzione degli effetti traslativi;
- Il fondo rischi è di soli 25.000 euro e non comprende interessi e spese legali;
- Le carenze documentali e di analisi impattano sulla stessa valutazione di idoneità del piano, come affermato dal Commissario a pagina 26 del parere;

considerato che con l'integrazione nel termine perentorio appositamente assegnato ex art. 47 c.4 CCI la parte non ha superato tutte le criticità rilevate, come osservato dal Commissario a verbale dell'udienza del 21 luglio 2026 cui si richiama integralmente;

Ritenuto che non possa essere concesso l'ulteriore termine richiesto dalla parte, essendo le questioni già state rilevate in punto ammissibilità nella fissazione d'udienza ed essendo già stato assegnato il termine perentorio per integrazioni previsto dalla norma, norma che non prevede termini ulteriori, anche tenuto conto che all'udienza la parte non ha fornito, nemmeno in parte, elementi per superare i profili rilevati;

ritenuto che la proposta concordataria, anche come integrata, è inammissibile ex art. 47 c.1b) CCI;

rilevato, infatti, che e sensi dell'articolo 47 comma 1 del codice della crisi il Tribunale deve verificare, in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta, tenuto conto che la stessa è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;
considerato che ai sensi del successivo comma quarto il Tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentito il debitore, i creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta;

rilevato che se da un lato il Tribunale non può sostituirsi al giudizio di convenienza economica, rimesso ai creditori nella votazione e alla successiva fase dell'omologa in caso di contestazioni,

dall'altro lato il vaglio del Tribunale, già nella fase di ammissibilità deve estendersi al profilo di fattibilità economica, pur nei limiti della manifesta inidoneità del piano, essendo ciò prescritto dall'art. 47 CCI;
considerato, quindi, che ai fini dell'ammissione del concordato oltre a verificare la ritualità della domanda occorre anche escludere che il piano sia manifestamente inidoneo, non essendo, sul punto, il Tribunale vincolato alle valutazioni dell'attestazione laddove le stesse siano all'evidenza incomplete o carenti;
richiamata sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità, cui si ritiene di aderire:

Tribunale di Ferrara , 18/07/2023:
Il vaglio del Tribunale in sede di apertura della procedura di concordato.
(…)Il successivo arresto della Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 23-01-2013, n. 1521) aveva poi definitivamente tolto ogni dubbio circa il fatto che rientri nell'ambito del controllo di fattibilità giuridica del Tribunale la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate. Ciò perché tali rilievi non attengono ad un controllo della veridicità dei dati aziendali e non comportano lo svolgimento di una attività riservata al commissario giudiziale, ma attengono ad un giudizio di chiarezza e completezza dell'attestazione del professionista sulla base di quanto emerge ictu oculi dal raffronto tra la documentazione prodotta ed il contenuto dell'attestazione del professionista.
Giudizio, questo, sicuramente compreso nei poteri del giudice e idoneo da solo, ove negativo, a comportare l'inammissibilità della proposta concordataria.
Logica conseguenza di queste premesse è che una valutazione negativa circa detta idoneità può condurre all'inammissibilità del concordato, allorquando si verifichi che il bagaglio di informazioni apportate dal debitore appare incompleto, o che le valutazioni del professionista attestatore si presentano incoerenti o prive di concreto riscontro logico. (…)
Attentamente lette le norme del CCII entrato in vigore il 15.7.22 si può affermare che tali principi non siano affatto cambiati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato, e nello specifico di concordato in continuità, sia doverosa in capo al giudice già in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura. (…)
Quanto all'ammissibilità della proposta va fatto notare che l'art. 47 CCII, nel disciplinare l'apertura della procedura, prevede il vaglio dell'ammissibilità della proposta solo per il concordato liquidatorio mentre per il concordato in continuità il controllo si dovrebbe limitare alla «ritualità» della proposta, salvo poi prevedere immediatamente un'ipotesi di inammissibilità (e non di irritualità) consistente nella manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori. (…)
Ed è lo stesso art. 7, comma 2, CCII come novellato dal D.lgs. n. 83 del 2022, ad imporre al tribunale di accertare – quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore – che il piano «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati».
...Di conseguenza è possibile affermare che anche nel concordato in continuità aziendale – come nel liquidatorio – al tribunale è sempre riservato, sia in fase di ammissione che di omologa, un sindacato circa la "fattibilità" economica del piano concordatario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati; in perfetta corrispondenza, del resto, con la formula adottata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11216 del 2021). E soprattutto e prima di tutto va verificata la ammissibilità, nel senso della legittimità o conformità a norme imperative, della proposta.
Del resto a fronte dello specifico obbligo per il giudice di verificare l'ammissibilità della proposta in sede di omologa (art. 122 comma 1) non è ragionevole ritenere che in sede di apertura al tribunale sia preclusa la valutazione di tale presupposto, inteso come rispetto delle norme di

legge, imponendosi così la apertura di un concordato inammissibile e quindi non omologabile: si tratta di ipotesi irragionevole e contraria ad ogni principio di economicità e di ragionevole durata delle procedure.

Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n. 23280:
2.1 È noto il principio, scolpito in Cass. S.U. 1521/2013, secondo il quale è riservata ai creditori la valutazione del merito della proposta avanzata dal debitore, ovverosia la convenienza e la probabilità di successo economico del piano, mentre spetta al Tribunale il sindacato sulla cd. fattibilità giuridica, da intendersi come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e la assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro (cfr. Cass. S.U. 1521/2013).
2.2 Questa Corte ha avuto modo di precisare tale insegnamento affermando che, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (cfr. Cass. 9061/17).
2.3 Ciò significa che è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile e il giudice ha il dovere di esercitare tale controllo che non resta escluso dall'attestazione del professionista.
2.4 I riportati principi vengono ancor più in rilievo quando si è al cospetto di concordato in continuità aziendale che suppone, come nella specie, un piano industriale pluriennale inteso a generare specifici flussi di cassa, cioè attivi destinati a riflettersi in corrispondenti mezzi volti al soddisfacimento dei creditori, secondo la prospettiva del piano e gli impegni assunti nella proposta.
2.5 In tal caso, la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, posto che il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa. Tanto che esso deve contenere l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura (L.Fall., art. 186-bis).
2.6 La Corte di legittimità ha ancora affermato che in sede di ammissione al concordato preventivo è consentito all'ufficio giudiziario la verifica della completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 2, in modo tale da assicurare la rispondenza di tale atto alla finalità cui è preordinato, consistente nel fornire una corretta informazione al ceto creditorio, ai fini dell'espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. nr. 5653/20195825/2018,7959/2017 e 2130/2014).

Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, si rilevano, tra le molteplici criticità già sollevate e non sanate, quelle sotto indicate ritenute assorbenti;

considerato, in punto **ritualità**, che, in violazione del combinato disposto degli artt. 87 c. 1 e 39 CCI e nonostante l'assegnazione di apposito termine perentorio prima dell'udienza per l'inammissibilità, la parte non ha integrato la documentazione prescritta o lo ha fatto in modo incompleto:

- Mancano le scritture contabili obbligatorie aggiornate (libri sociali, i registri iva);
- manca la relazione sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria aggiornata e lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività;

- L'elenco degli atti di straordinaria amministrazione prodotto nell'integrazione non indica la cessione di immobili del 2023 per oltre 350.000 euro segnalata dal Commissario e non contestata in udienza e neppure l'atto di cessione a Gem 1925 srl su cui si fonda il piano;

rilevato, inoltre, che:

- sul valore di liquidazione l'attestatore calcola il valore atomistico dell'azienda non in continuità, contrariamente all'art. 87 c.1 c) CCI, nonostante sussista già un contratto di affitto d'azienda in essere, con conseguente svalutazione del valore di liquidazione con ricadute su tutte le conseguenti affermazioni (sulla rilevanza in termini di inammissibilità del concordato: Cassazione n. 22960/2026);
- sulla waterfall distributiva sul valore di liquidazione il piano e l'attestazione violano l'ordine dei privilegi ex art. 2776 c.c., prevedendo la soddisfazione prioritaria e, quindi, maggiore dell'erario rispetto all'Inps, che invece gode di privilegio più alto, non tenendo conto della presenza di immobili ipotecati ai fini della soddisfazione dei creditori anche con il privilegio sussidiario;

considerato, quanto alla **manifesta inidoneità del piano che:**

- L'attestazione e il piano, anche nelle integrazioni, si fondano sul piano industriale di GEM 1925 srl, ma tale documento non è prodotto, nonostante sia richiamato come documento fondamentale e nonostante già nel decreto di fissazione d'udienza si segnalasse l'omessa analisi del business plan della cessionaria quale profilo rilevante sulla fattibilità del concordato;

 il concordato si fonda, quindi, su un piano di un soggetto terzo senza che risulti il relativo business plan o altro idoneo documento proveniente dal terzo, essendo solo indicato un riepilogo numerico proveniente da Soged non idoneo a surrogare l'omessa allegazione del business plan;
- il contratto di cessione d'azienda su cui si basa l'intero piano concordatario, all'inizio prodotto senza firma, è stato poi ridepositato ma, comunque, privo di data;

 l'unico riferimento alla data di sottoscrizione al 31.7.2025 si desume dall'integrazione del contratto depositata nel termine assegnato;

 tuttavia, nel contratto di cessione, asseritamente sottoscritto il 31.7.2025, si afferma che è stata depositata domanda di concordato (domanda che è del 27.2.2026 e, quindi, successiva alla asserita data di sottoscrizione) il che, anziché chiarire le criticità già sollevate su tale accordo, ne aggiunge altre sul contratto che costituisce il pilastro alla base del piano;
- sulla solvibilità di Prima srl, socia della ricorrente e soggetto che dovrebbe erogare la finanza esterna per 500.000 euro, oltre al fondo rischi per 25.000 euro, l'attestatore nell'integrazione afferma di aver verificato la solidità della società, indicando di aver visionato documenti non presenti in atti e i dati indicati non trovano riscontro nell'ultimo bilancio depositato, al 31.12.2025, nè in altri documenti allegati;

 in particolare, dal bilancio: non risultano immobili, indicati, invece, dall'attestatore per 850.000 euro, la disponibilità liquida indicata dall'attestatore in 350.000 euro è in base ai documenti depositati di circa 1000 euro;

 analoghe difformità vi sono riguardo ai debiti (oltre 1.200.000 euro da bilancio al 31.12.2025 mentre nell'attestazione si indicano 250.000 euro);

 tali macroscopiche discrepanze tra dati documentali e attestati non sono nè spiegate nè documentate, con conseguenze rilevanti sul giudizio di solidità di Prima srl e, quindi, sulla stessa fattibilità del piano che presuppone l'erogazione da parte di Prima srl di finanza per 525.000 euro nel concordato;

- il piano industriale integrato prevede un fabbisogno di oltre 540.000 euro di cui si afferma la copertura con il patrimonio netto di GEM 1925 srl di 350.000 euro, cui si somma, nella previsione, la liquidità per 120.000 euro e i canoni per circa 150.000 euro;
 tuttavia il patrimonio netto comprende già la liquidità, con la conseguenza che mancano i 120.000 euro indicati erroneamente per coprire il fabbisogno che non risulta, quindi, coperto per circa 40.000 euro (v. pag. 5 delle integrazioni al piano);
- tra gli oneri prededucibili è indicato il compenso per il commissario in circa 19.000 euro nella misura minima;
 tale calcolo così come i parametri indicati non trovano riscontro nei parametri normativi di cui al dm 30/2012, che in base all'attivo e del passivo effettivi portano, invece, ad un compenso minimo superiore a 54.000 euro e medio di circa 70.000 euro, con la conseguenza che non sono indicate le risorse idonee neppure per il compenso del commissario;
- l'analisi sulla sensitività del piano, anche nell'integrazione al piano e all'attestazione, si esplica in una tabellina di tre colonne e sei righe, con situazioni alternative non illustrate o motivate (es. contrazione del mercato del 10%, senza altre indicazioni) che si concludono, nella colonna finale, con "governabile/presidiato" senza alcun dato o esplicitazione di come tale giudizio sintetico sia stato formulato;
 peraltro, è formalmente indicato quale worst case l'inadempimento totale di Prima srl ma in realtà l'ipotesi (come risulta dall'integrazione al piano) riguarda il solo mancato versamento di una tranche di finanza esterna per 275.000 euro e non l'inadempimento totale che, quindi, resta solo formalmente enunciato ma non analizzato;
 l'assenza di una compiuta analisi effettiva dell'ipotesi indicata come scenario peggiore è rilevante, anche tenuto conto delle criticità sopra evidenziate sulla solidità di Prima srl;
 l'intera tenuta del piano di cui è affermata la "governabilità/presidiabilità" in tutte le ipotesi di stress test, si regge secondo l'attestatore:
 - sulla garanzia ipotecaria di Maino srl, senza che sia indicato il valore degli immobili ipotecati e senza considerare come le tempistiche per escutere la garanzia ipotecaria si ripercuotano sulle previsioni del piano;
 - sul fondo rischi/margine del piano di soli 25.000/29.000 euro;
- il fondo rischi/margine del piano previsto in circa 25.000/29.000 euro non è quantitativamente idoneo a coprire le discrepanze numeriche sopra indicate con riferimento alle criticità sulla solidità e sull'idoneità di Prima srl a versare la finanza per 525.000 euro, agli stress test e, profilo già di per sé solo assorbente, al compenso del Commissario;
- in conclusione:
 - il piano già nell'ipotesi fisiologica appare manifestamente inidoneo, non essendo coperto il fabbisogno indicato:
 - per previsioni errate sul compenso del commissario, che, rettificando in base ai parametri corretti, non risulta coperto neppure nel parametro minimo di circa 54.000 euro e maggior ragione nel parametro medio di oltre 70.000 euro;
 - per previsioni errate sulla capienza del patrimonio di Gem 1925 srl che, computando la liquidità nel patrimonio netto, risulta inferiore per 120.000 euro rispetto alla copertura indicata del piano, senza che tale carenza risulti bilanciata con altre poste attive idonee a coprire interamente il fabbisogno;
 - ferme le ulteriori criticità sulla solidità di Prima srl e sulla sua capacità di erogare la finanza indicata in 525.000 euro;

- tenuto conto che il margine di scostamento del piano è di soli 25.000/29.000 euro, evidentemente non sufficienti per coprire le carenze sopra indicate;

- il piano, nelle ipotesi patologiche, che, peraltro, sono state solo enunciate ma non compiutamente esaminate nella sensitività e negli stress test, non reggerebbe, tenuto conto che neppure l'ipotesi fisiologica del best case risulta coperta, con ricadute evidentemente a cascata su tutte le ipotesi di sensitività indicate;

ritenuto che, per tutte le ragioni sopra indicate, la domanda di concordato preventivo sia inammissibile;

DICHIARA

Inammissibile la proposta di concordato ai sensi dell'art. 47 comma 1 b) e comma 4 CCI.

Invita il commissario a depositare eventuale istanza di liquidazione del compenso laddove non si ritenga soddisfatto con l'acconto già percepito a titolo di fondo spese.

Dispone con separato provvedimento sul ricorso per liquidazione giudiziale ex art. 47 c.4 CCI.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2026

Il Presidente
Antonella Dragotto

Il Giudice relatore
Elisabetta Bianco